

Serie Ordinaria n. 5 - Martedì 28 gennaio 2014

D.g.r. 24 gennaio 2014 - n. X/1274
Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico")

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, «*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, ed in particolare:

- l'articolo 5, comma 2 che ha previsto di «*aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)*»;
- l'art. 7, comma 10, che, in tema di collocazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, «*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*», cita «*criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi*»;

Vista la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8, «*Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico*», pubblicata sul BURL supplemento n. 43 del 22 ottobre 2013, ed in particolare:

- l'articolo 5, comma 1, il quale dispone che «*Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori*»;
- l'articolo 12, comma 2, il quale stabilisce che «*La Giunta regionale approva il provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*»;

Considerato che:

- la Lombardia è tra le regioni italiane con la maggior spesa assoluta per il gioco;
- numerose persone in Lombardia hanno manifestato problemi legati a questo fenomeno, che è in continua crescita e interessa in particolare coloro che hanno minori capacità di reddito;
- molte sono in cura in strutture specializzate per nuove dipendenze, con costi considerevoli a carico della collettività;
- le indicazioni provenienti dagli osservatori specializzati mostrano che la crescita delle patologie compulsive legate al gioco d'azzardo tocca in particolare le fasce sociali più deboli, minori, anziani e casalinghe, in conseguenza anche delle tipologie di gioco offerto e della loro immediata fruibilità, elementi che generano una sovrapposizione nei soggetti predisposti, allargando allo stesso tempo la fascia di quelli interessati.
- l'aumento dell'offerta di «azzardo popolare», fa sì che il gioco diventi un consumo collettivo di ampia diffusione e di facile utilizzo, in particolare per categorie come casalinghe e pensionati, comunicando allo stesso tempo un falso concetto di «valenza sociale» e di «opportunità relazionale»;
- sta crescendo il livello di attenzione per le nuove generazioni, che sempre più spesso vanno incontro ad una vera e propria sindrome da abuso in fatto di giochi;
- il fenomeno interessa infatti, purtroppo, anche le fasce più giovani della popolazione;

Ritenuto che la Giunta regionale intende dare concreto seguito alla normativa di cui sopra, dettando le disposizioni contenute nell'Allegato A), denominato «*Distanza dai luoghi sensibile*

per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8», che costituisce parte integrante della presente deliberazione, al fine di adottare misure di contenimento del fenomeno e tutelare le zone più sensibili dell'abitato nonché le categorie di soggetti più vulnerabili;

Dato atto che le suddette disposizioni contenute nell'Allegato A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, individuano, in conformità con l'art. 5, comma 1, della l.r. 8/2013, la distanza massima per una nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo rispetto all'ubicazione di luoghi definiti «sensibili», come nel seguito specificati:

- 1) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- 2) luoghi di culto;
- 3) impianti sportivi;
- 4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- 5) strutture ricettive per categorie protette;
- 6) luoghi di aggregazione giovanile;
- 7) oratori;

Sentite le associazioni regionali delle imprese, e ANCI Lombardia;

Ritenuto di determinare in 500 metri per tutti i comuni lombardi la distanza relativa alla nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, sia al fine di dare piena attuazione agli indirizzi univocamente manifestati dal Consiglio Regionale durante i lavori preparatori e quelli per l'approvazione della legge in argomento, sia per consentire in fase di prima applicazione della medesima legge l'attuazione più uniforme e lineare da parte delle Amministrazioni comunali interessate;

Attesa l'esigenza che la determinazione di distanze dai luoghi sensibili contemperì l'interesse pubblico alla tutela della salute con quello alla libera iniziativa economica;

Dato atto che il presente provvedimento si applica a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la sua pubblicazione sul BURL;

Vista la d.c.r. n. X/78 del 09 luglio 2013 «Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il presente provvedimento e l'Allegato A) denominato «*Distanza dai luoghi sensibile per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8*», che ne costituisce parte integrante;

2. di disporre che il presente provvedimento si applichi a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco di azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la sua pubblicazione sul BURL;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d. lgs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il segretario: Marco Pilloni

"DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILE PER LA NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO DI AZZARDO LECITO, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA L.R. 21 OTTOBRE 2013, N. 8";

1. PRINCIPI.

1. Le determinazioni che seguono si informano ai seguenti principi:

- a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
 - b1) contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - b2) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
 - c) tutela della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività;
2. La distanza massima per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nei locali, viene stabilita inoltre tenendo conto della prossimità dei locali dove si gioca ai luoghi c.d. sensibili, e della loro destinazione d'uso.

2. DEFINIZIONI:

- 1). Per "Apparecchi per il gioco di azzardo lecito" si intendono quelli di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del regio decreto 18.06.1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
- 2). "Luoghi sensibili" sono:
 - a) istituti scolastici di ogni ordine e grado,
 - b) luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio", ivi comprese le strutture di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale;
 - c) impianti sportivi,
 - d) strutture residenziali o semiresidenziali di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3, operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale,
 - e) strutture ricettive per categorie protette,
 - f) luoghi di aggregazione giovanile,
 - g) oratori;
3. Per "nuova collocazione" di apparecchi per il gioco di azzardo lecito si intende la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti determinazioni si applicano a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante.

4. DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA.

1. Non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili come sopra definiti.
2. Tale distanza è calcolata autonomamente dai Comuni considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale.

5. ESCLUSIONE.

1. Sono esclusi dalle presenti determinazioni gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi commerciali o altre aree aperte al pubblico, prima della data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante.
2. Sono esclusi altresì gli apparecchi di cui al comma che precede, che successivamente alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante, siano oggetto di sostituzione per ragioni tecniche o di vetustà o per modifiche imposte da leggi e regolamenti, o l'uso dei quali sia rinnovato dopo la medesima data.

* * *